



**COMUNE DI VADO LIGURE**  
**Provincia di Savona**  
**Settore III Servizi Socio-Assistenziali**

---

**Allegato B)**

<p><b>CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO "NIDO D'INFANZIA COMUNALE - FRAGOLE E FOLLETTI"</b></p>
---

**ART. 1**

**OGGETTO DELL' APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI**

1. Costituisce oggetto del presente appalto l'affidamento a terzi del servizio di gestione del Nido d'Infanzia "Fragole e Folletti", di proprietà del Comune di Vado Ligure.
  2. Il Servizio è rivolto a minori in età compresa tra i tre mesi e i tre anni.  
La sede di svolgimento del Servizio di che trattasi è l'immobile di proprietà comunale sito in Vado Ligure - Via Sabazia ed identificato con il civico n. 76.
  3. La gestione del suddetto Servizio, comprende una variegata tipologia di attività e servizi, sinteticamente di seguito riportate:
    - il servizio educativo e di accudimento;
    - la cura e l'igiene personale del bambino;
    - il raccordo con le famiglie dei bambini frequentanti;
    - la collaborazione con i servizi del territorio; in particolare, si richiama la collaborazione con la Scuola d'Infanzia "Fantasia e Magia", ubicata nel medesimo stabile, per agevolare la continuità nei servizi per l'infanzia;
    - la collaborazione con i servizi socio-sanitari per l'assistenza ai bambini appartenenti a nuclei familiari in situazione di fragilità sociale o con problemi di carattere sanitario;
    - la collaborazione con i Servizi Sociali Comunali che provvederanno alla raccolta delle iscrizioni, gestione della graduatoria e del software dedicato alla gestione delle rette mensili di frequenza relative a ciascun bambino iscritto;
    - distribuzione e assistenza nella somministrazione dei pasti ai bambini, nel rispetto delle tabelle dietetiche predisposte ai sensi della normativa vigente;
    - l'acquisto dei prodotti e attrezzi per la pulizia e igiene, nonché il servizio di pulizia e igiene di tutti i locali della struttura e delle attrezzature ludiche e della cucinetta e lavanderia;
    - la fornitura di materiale igienico-sanitario e di pronto soccorso;
    - la fornitura di materiale di cancelleria e di piccola attrezzatura ludico-didattica;
    - l'organizzazione e lo svolgimento di attività didattiche, pedagogiche ed amministrative.
  4. L'immobile nel quale avrà svolgimento il servizio sarà consegnato all'aggiudicatario completamente arredato ed attrezzato. La planimetria è allegata in quanto documentazione di gara e consultabile in formato pdf/A.
-

5. La gestione dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia, regionale, statale e dello specifico Regolamento Comunale.
6. Le prestazioni oggetto del presente appalto sono meglio esplicitate ai successivi articoli e come richiamate dalle vigenti norme in materia.
7. Il monte ore presunto per l'espletamento del Servizio, per il personale con qualifica B1 – D1 – E1, viene stimato in n. 11.502,64 per 11 mesi e in n. 34.507,92 per 33 mesi.
8. Le prestazioni richieste saranno correlate al numero di bambini iscritti e/o al numero di bambini ammessi annualmente che l'Amministrazione appaltante intenderà programmare e, pertanto, non sono preventivamente quantificabili.
9. Il numero delle ore potrà comunque essere aumentato o diminuito anche in misura significativa in relazione alle effettive esigenze, senza che l'appaltatore possa pretendere nulla a titolo di maggior costo orario.
10. Nel corso dell'esecuzione del contratto è facoltà del Comune, sulla base della propria disponibilità finanziaria e a fronte di motivate esigenze, richiedere l'effettuazione di maggiori prestazioni, nel limite del 20% dell'importo contrattuale, alle condizioni tutte del contratto stesso e senza che l'aggiudicatario possa richiedere ulteriori compensi oltre il pagamento del corrispettivo orario per l'eventuale numero di ore di servizio aggiuntive.
11. I servizi oggetto del presente appalto sono compresi nell'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26-02-2014, ai sensi dell'art. 128 D.Lgs. 36/2023 come di seguito specificato:

DESCRIZIONE	CPV
Servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi	85310000-5

**Importo stimato a base d'asta (iva ed oneri di legge esclusi)**

1. L'importo complessivo dell'appalto, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, ammonta ad euro 726.566,07 di cui euro 724.799,79 importo a base d'asta soggetto a ribasso (euro 714.899,79 costo complessivo del personale e euro 9.900,00 oneri rimborsabili meglio specificati all'art. 5 del presente Capitolato) ed euro 1.766,28 quali oneri per la sicurezza (esclusi dalla base di gara – non soggetti a ribasso).

2. L'appalto è finanziato con risorse proprie del Comune di Vado Ligure.

3. Ai sensi dell'art. 41 comma 13 del D.Lgs. 36/2023, l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari al 98,64 % del valore complessivo dell'appalto, calcolati sulla base del costo presunto del personale utilizzato per la quantificazione del costo complessivo dell'appalto.

4. Ai sensi dell'art. 58 comma 4 D.Lgs. 36/2023, questa Stazione Appaltante stabilisce che l'appalto è costituito da un unico lotto per ragioni connesse alle caratteristiche della gara e all'efficienza della prestazione.

5. All'aggiudicatario verrà riconosciuto il rimborso delle spese meglio descritte nel successivo articolo 5 "ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO" e soggette al ribasso presentato nell'offerta economica.

6. Le suddette spese sono rimborsate previa produzione di dettagliate rendicontazioni contabili giustificative.

7. Si precisa che, in considerazione della natura dei servizi oggetto della presente procedura, sussiste – ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 - l'obbligo di predisposizione dei documenti di cui all'art. 26 del predetto Decreto (D.U.V.R.I.).

8. I concorrenti devono indicare in sede di offerta, a pena di esclusione, i costi per la manodopera e gli

oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 108 comma 9 del D.Lgs. 36/2023

## **ART. 2 DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI**

1. La durata dell'appalto decorre dal momento della stipula del contratto, salvo esecuzione d'urgenza, dalla data di consegna del servizio.
2. Il presente appalto avrà durata di 33 mesi, salvo l'apposizione della seguente clausola risolutiva: *“L'Amministrazione Comunale si riserva in ogni caso la facoltà di recedere dal contratto in atto, con preavviso di tre mesi, da comunicarsi con R.R., nel caso in cui dovessero intervenire nuove disposizioni di legge o modificazioni organizzative, o di pubblico interesse, deliberate dal Comune, o a seguito di affidamento dei servizi sociali comunali a società, consorzi o istituzioni, ai sensi del TUEL (D.lgs. 267/2000)”*. In tal caso, l'aggiudicatario non potrà far valere alcun diritto nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice, se non relativamente al pagamento del servizio svolto fino al termine di recesso fissato dall'Amministrazione Comunale.
3. La Stazione Appaltante, in seguito ad opportune verifiche dei servizi, si riserva di apportare modifiche all'orario dei servizi, previo accordo con l'aggiudicatario.
4. L'Amministrazione si riserva, per motivi non prevedibili o di sicurezza sanitaria, di sospendere o interrompere il servizio oppure modificarne durata, orario e modalità di erogazione, previo avviso al soggetto aggiudicatario, senza che esso possa avanzare pretese di alcun tipo per le attività non realizzate.
5. Alla scadenza del contratto, al fine di garantire la continuità del servizio l'aggiudicatario s'impegna a prorogare il servizio al prezzo di aggiudicazione, patti e condizioni, nelle more dell'espletamento delle procedure amministrative per la scelta del contraente, per un periodo non superiore a 4 (quattro) mesi.

### **OPZIONI E RINNOVI**

1. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per eventuali ulteriori 11 (undici) mesi, per un importo pari ad euro 242.188,69 di cui euro 241.599,93 importo soggetto a ribasso (euro 238.299,93 costo complessivo del personale e euro 3.300,00 oneri rimborsabili meglio specificati all'art. 5 del presente Capitolato) ed euro 588,76 quali oneri per la sicurezza (esclusi dalla base di gara – non soggetti a ribasso).
2. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto originario.
3. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà altresì essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D.Lgs. 36/2023. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
4. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, per un periodo non superiore a quattro mesi e per un importo massimo di euro 88.068,61 di cui euro 87.854,52 importo soggetto a ribasso (euro 86.654,52 costo complessivo del personale e euro 1.200,00 oneri rimborsabili meglio specificati all'art. 5 del presente Capitolato) ed euro 214,09 quali oneri per la sicurezza (esclusi dalla base di gara – non soggetti a ribasso).
5. Nel corso dell'esecuzione del contratto, è facoltà della Stazione Appaltante, a norma dell'art. 120 comma 9 del D.Lgs. 36/2023, sulla base della propria disponibilità finanziaria e a fronte di motivate esigenze, richiedere l'effettuazione di maggiori prestazioni, nel limite del 20% dell'importo contrattuale, alle condizioni tutte del contratto stesso e senza che l'aggiudicatario possa richiedere ulteriori compensi oltre il pagamento del corrispettivo orario per l'eventuale numero di ore di servizio aggiuntive.

**In caso di rinnovi e proroghe, gli importi di cui sopra dovranno essere ridotti del corrispondente ribasso offerto in sede di gara.**

Ai fini dell'art. 14 comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto è pari a complessivi **euro 1.056.823,37** Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi.

**IN CASO DI RINNOVI E PROROGHE, GLI IMPORTI DI CUI SOPRA DOVRANNO ESSERE RIDOTTI DEL CORRISPONDENTE RIBASSO OFFERTO IN SEDE DI GARA.**

Le ore di prestazione presunte complessive da espletarsi nel periodo di durata dell'affidamento del servizio oggetto del presente Capitolato, vengono indicate in n. **34.507,96** ore, così suddivise:

- n. **6.715,83** ore per il personale Operatore d'Infanzia – Liv. B 1
- n. **25.362,96** ore per il Personale Educativo - Liv. D1
- n. **2.429,13** ore per il Personale Educativo con funzioni di Educatore Coordinatore Liv. E1;

3. Ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, il Comune di Vado Ligure potrà richiedere ulteriori servizi, complementari al Servizio Educativo di cui al presente appalto, sulla base delle esigenze che potrebbero presentarsi all'Ufficio Servizi Sociali.

4. Il Comune di Vado Ligure si riserva di apportare d'intesa con l'aggiudicatario, nel corso del contratto, eventuali ulteriori variazioni per esigenze di servizio, le quali saranno oggetto di formale provvedimento

5. Il valore orario unitario delle prestazioni, IVA esclusa e di tutti i costi diretti e indiretti connessi alle condizioni specificate nel presente documento, inclusi rimborso e/o assorbimento eventuali costi telefonici e coordinamento del servizio risultano compresi nelle indicazioni illustrate nel presente documento. Ogni onere per la gestione del servizio, che non sia espressamente posto a carico del Comune dal presente documento, è a carico della ditta aggiudicataria.

6. Luogo di esecuzione: Comune di Vado Ligure – Via Sabazia, 76 – Cap. 17047 -

7. L'Amministrazione Comunale, ai fini della determinazione del costo orario e della conseguente definizione della base d'asta ha preso in considerazione il costo orario del personale riferito al vigente C.C.N.L. Cooperative Sociali di cui alla tabella recepita e certificata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali – Div. IV – datata Settembre 2020, come comunicato dalla Regione Liguria - Ufficio Solidarietà e Cooperazione:

- € 18,40 (diconsi Euro diciotto/quaranta) per la figura professionale Liv. B1;
- € 21,04 (diconsi Euro ventuno/zeroquattro) per la figura professionale Liv. D1;
- € 23,75 (diconsi Euro ventitre/settantacinque) per la figura professionale Liv. E1.

8. Il corrispettivo è soggetto a revisione periodica annuale, ai sensi dell'art. 6, commi 4 e 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dell'art. 44, comma 1, della legge 23/12/1994 n. 724. La revisione del corrispettivo avverrà entro il mese di agosto di ciascun anno nella misura dell'incremento del costo della vita elaborato dagli indici rilevati dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) e degli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione del CCNL di categoria. Detto incremento dovrà avvenire dietro richiesta formale da parte dell'Aggiudicatario del servizio entro il 31 agosto.

9. L'adeguamento decorre dal 1° settembre di ogni anno. In assenza dei suddetti dati verranno presi a riferimento i prezzi di mercato.

**ART. 3**  
**ORGANIZZAZIONE, ARTICOLAZIONE E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO**  
**(VINCOLI CONTRATTUALI)**

1. Il Nido d'Infanzia è un servizio socio-educativo di interesse pubblico, che concorre, insieme alle

famiglie, alla crescita e alla formazione delle bambine e dei bambini, nel quadro di una politica per la prima infanzia, offrendo la garanzia del diritto all'educazione, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa.

2. Rappresenta un servizio locale, che assicura in modo continuativo e prioritario - attraverso l'organizzazione del personale educativo professionalmente qualificato - facendo riferimento ad uno specifico progetto pedagogico, l'educazione, la cura e la socializzazione delle bambine e dei bambini nella prospettiva del loro benessere psico-fisico e del loro sviluppo cognitivo, affettivo, etico-sociale.
3. Il Nido d'Infanzia in oggetto, unitamente alle altre strutture attive sul territorio, fa parte del sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. La gestione prevede l'attuazione del progetto presentato in sede di gara, il suo adeguamento annuale, la cura dei rapporti con le famiglie degli utenti e con il Comune. In particolare, ha lo scopo di offrire:
  - alle bambine ed ai bambini un luogo di formazione, di socializzazione e di sviluppo armonico e unitario delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali, offrendo un ambiente sereno e idoneo atto a favorire la crescita del bambino nel rispetto delle varie fasi e dei ritmi personali di sviluppo;
  - alle famiglie un servizio di supporto per rispondere ai loro bisogni sociali e per aiutarle nei loro compiti educativi;
  - ai genitori l'opportunità di un affidamento quotidiano e continuativo dei propri figli a figure dotate di specifica competenza professionale per facilitare l'accesso al lavoro;
  - alla collettività un'opportunità d'intervento preventivo rispetto a problemi di particolare rilevanza sociale, attraverso un'adeguata integrazione con i servizi sociali, sanitari ed educativi del territorio, e la realizzazione di politiche di pari opportunità tra donne e uomini in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro.
4. Il Nido si pone come valido punto d'incontro socio-relazionale tra bambini, genitori ed educatori; gli orientamenti educativi dovranno essere attuati con l'apporto di metodologie didattico-organizzative costantemente aggiornate. È, altresì, finalizzato a creare un ambiente sereno ed idoneo a favorire ed incentivare la socializzazione, la crescita affettiva, cognitiva e motoria del bambino, nel rispetto delle varie fasi e dei ritmi personali di sviluppo.
5. Dovranno essere garantiti gli standard organizzativi e qualitativi deliberati e contenuti nella vigente normativa regionale e nazionale in materia, oltre da quanto disposto e disciplinato nell'apposito Regolamento Comunale.
6. Il Servizio Educativo dovrà essere svolto indicativamente **dal primo lunedì di settembre al 31 luglio di ogni anno e rivolto** ad un massimo di n. 35 minori, in età compresa fra i 3 ed i 36 mesi.
7. Il Nido d'Infanzia dovrà restare aperto cinque giorni alla settimana con il seguente orario: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7,30 alle ore 17,00, con interruzione nel mese di Agosto.
8. L'azione educativa e didattica viene programmata dagli Educatori sulla base dei principi e criteri psico-pedagogici e funzionali individuati di concerto con il Coordinatore, il Capo Settore III ed il competente Assessorato.
9. In particolare, l'organizzazione del lavoro psico-pedagogico del Nido è informata a:
  - garantire lo svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato, la qualità degli interventi ed il coordinamento organizzativo;
  - elaborare la programmazione educativo - didattica esplicitando gli obiettivi in relazione all'età, al gruppo e alla specificità dei singoli bambini, prevedendo appropriati strumenti di documentazione;
  - garantire il diritto all'inserimento ed all'integrazione di bambini disabili, ai sensi della legge 104/92 e s.m.i. per i quali, in collaborazione con i servizi socio-sanitari, verranno definiti progetti educativi specifici.
  - monitorare periodicamente l'attuazione, ridefinendo le modalità e gli strumenti in correlazione all'evoluzione del contesto;
  - analizzare e valutare l'attività svolta al fine di riprogettare e pianificare il futuro;

- facilitare l’inserimento e l’accoglienza dei bambini, riconoscendo le differenze di cui ogni bambino è portatore, considerandole nella programmazione didattica e nella organizzazione dell’attività;
- curare la sicurezza e l’igiene dei bambini, in particolare nei momenti di refezione, di sonno e di attività all’aperto;
- garantire la riservatezza delle informazioni riferite dagli utenti e dai loro familiari nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy;
- presentare, entro il 31 agosto di ciascun anno, una relazione consuntiva annuale sull’attività complessiva svolta nell’anno educativo;
- somministrare annualmente un questionario di gradimento del servizio ai genitori e a trasmetterne l’esito al Servizio Sociale comunale;
- assicurare tutti i supporti organizzativi e strumentali necessari a rendere operativo il personale utilizzato per l’espletamento del servizio in parola;
- redigere, aggiornare e conservare tutta la documentazione giornaliera e non riferita all’attività quotidiana del Servizio;
- assicurare la disponibilità a collaborare, su richiesta del Comune, alla realizzazione di iniziative rivolte alla prima infanzia ed alle famiglie.

10. Oltre alle attività specifiche riferite agli aspetti socio-educativi e pedagogici, di cui al precedente p.to 9, si prevedono le sotto elencate ulteriori competenze:

- provvedere all’acquisto di ogni attrezzatura ludico-ricreativa non fornita in dotazione che la stazione appaltante a sua insindacabile scelta riterrà necessaria ed opportuna per l’espletamento del servizio (di cui al successivo art. 5);
- la preparazione del refettorio e la distribuzione/somministrazione dei pasti e della merenda;
- il riordino e la pulizia del refettorio;
- la raccolta differenziata dei rifiuti;
- la pulizia giornaliera e periodica dei locali;
- la pulizia degli arredi, delle attrezzature e di quant’altro presente nel Nido, incluso lo spazio esterno;
- la pulizia da effettuarsi in occasioni di eventi imprevedibili (es. lavori di manutenzione straordinaria, allagamenti, ecc.);
- il servizio di lavanderia (per tende, tovaglie, bavaglioni, lenzuolini, asciugamani, ecc. con l’ausilio della lavatrice in dotazione), nonché piccole riparazioni della suddetta biancheria;
- la fornitura di tutto il materiale ludico, didattico, di cancelleria, igienico-sanitario, e del materiale idoneo alla pulizia per la corretta gestione delle attività;
- provvedere ad utilizzare materiali igienico-sanitari certificati per la cura dei bambini;
- utilizzare materiali ludico-didattici e per la sanificazione ed igiene tutti ecocompatibili, con riferimento alla qualità ecologica Eco-Label o analoga dicitura.

11. Il gruppo di lavoro è tenuto a riconoscere e rispettare le diversità (religiose, culturali, alimentari ecc.) ed a favorire l’integrazione. Il personale educativo, pur seguendo in prevalenza uno dei gruppi, svolge la propria attività in collaborazione, secondo modelli organizzativi ed educativi programmati e stabiliti di concerto con l’Educatore Coordinatore.

12. Il personale educativo assegnato al Nido deve essere di consistenza tale da garantire che il rapporto tra bambini e l’Educatore sia non inferiore ai parametri regionali, considerando l’orario di apertura del servizio, l’articolazione dei turni di lavoro e l’età dei bambini.

**13.** Il Servizio Educativo “Nido d’Infanzia Comunale” dovrà svolgersi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia e , nello specifico: L. R. 30/98, L. R. 12/2006, L. R. 6 del 9/04/2009, “Promozione delle Politiche per Minori ed i Giovani” e conseguente Delibera della Giunta Regionale n. 588/2009 “Approvazione delle Linee Guida sugli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi socio-educativi per la prima infanzia” e s.m.i., vigente Piano Sociale Integrato Regionale, DGR n. 222/2015 "Linee guida sugli standard strutturali,

organizzativi e qualitativi dei servizi socioeducativi per la prima infanzia, in attuazione dell'articolo 30, comma 1, lettera D) della legge regionale 6/09.”, con la quale viene abrogata la DGR n. 588 del 12 maggio 2009, DGR 337 del 20 marzo 2015, DGR n.337 del 20 marzo 2015, DGR n.517 del 15 aprile 2015, DGR n.505 del 3 giugno 2016, e DGR n.1284 del 30 dicembre 2016, DGR n. 94416/11/2018, L.R. 11/05/2017 n. 9.

14. Gli orari e le modalità di espletamento del servizio saranno forniti dalla Stazione Appaltante ad inizio di ogni anno scolastico e potranno subire variazioni per determinati periodi o giorni e l'appaltatore sarà comunque tenuto a rispettarli e contabilizzare le ore effettivamente prestate.

#### **ART. 4**

#### **ORGANIZZAZIONE E OBBLIGAZIONI A CARICO DELL'IMPRESA AFFIDATARIA**

- 1.L'impresa aggiudicataria dovrà svolgere il Servizio di cui all'oggetto del presente appalto, in conformità a quanto previsto dalle Leggi Nazionali e Regionali vigenti in materia, dal Regolamento di gestione del Servizio Educativo in argomento, dal presente Capitolato d'Oneri, dal Disciplinare, dal Bando e dal Progetto tecnico-economico presentato in sede di offerta.
2. L'impresa aggiudicataria deve garantire la continuità del Servizio oggetto del presente appalto, provvedendo alle opportune sostituzioni del personale, per qualsiasi ragione assente, nonché di quello che - a giudizio del Comune di Vado Ligure - dovesse risultare inidoneo allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto.
- 3.L'aggiudicatario è dunque obbligato ad effettuare il servizio in oggetto anche per un numero minore di ore rispetto a quello sopra individuato, o per un numero maggiore di ore, senza variazione delle clausole contrattuali e del prezzo aggiudicato.
- 4.Il Comune potrà chiedere la sostituzione degli Operatori dell'Aggiudicatario che non osservino il prescritto comportamento e non offrano sufficienti garanzie di professionalità. In tal caso l'Aggiudicataria dovrà provvedere entro tre giorni alla sostituzione degli Operatori non idonei.
- 5.Per assenze del proprio personale, a qualsiasi titolo, l'Aggiudicatario si impegna alla sostituzione immediata con altro personale di adeguata capacità professionale e con il medesimo profilo professionale richiesto.
- 6.In caso di sostituzione l'Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione al Comune dei dati anagrafici e titoli di studio e servizio del personale di volta in volta impiegato. In ogni caso, per qualsiasi ritardo anche lieve nella sostituzione, l'Aggiudicatario è tenuto a darne urgente comunicazione al Comune. Qualora il personale supplente dovesse risultare non idoneo e non in possesso dei requisiti previsti, facoltà del Comune richiederne l'ulteriore sostituzione.
- 7.La sostituzione definitiva di un Operatore, nel periodo della durata dell'appalto, dovrà essere effettuata solo con Operatore di pari qualifica e esperienza professionale.
- 8.Le sostituzioni per malattia o per altra causa da parte del personale preposto al Servizio, dovranno essere effettuate dall'Aggiudicatario sin dal primo giorno di assenza a proprie spese e con personale in possesso dei medesimi requisiti richiesti dal presente Capitolato, senza alcun onere di spesa aggiuntivo.
- 9.Nulla è dovuto all'Aggiudicatario, salva l'applicazione delle eventuali penalità, per la mancata prestazione del servizio, anche se causato da scioperi dei propri dipendenti.
- 10.Trattandosi di un servizio di pubblico interesse, l'Aggiudicataria assicura e garantisce l'erogazione delle prestazioni di cui alla presente convenzione sempre e comunque, anche in caso di agitazioni sindacali, vertenze aziendali, ecc., nella misura prevista da eventuali accordi in applicazione della normativa sui servizi definiti come essenziali. In argomento, l'Aggiudicatario concorderà con il proprio personale un codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero analogo, per quanto possibile, a quello in atto per il personale pubblico operante nella scuola.
- 11.L'Aggiudicatario dovrà indicare il nominativo del referente locale, responsabile per qualsiasi problematica che si dovesse presentare durante l'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto. Prima dell'avvio del servizio, l'Aggiudicatario dovrà inviare al Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali lo schema dell'orario settimanale di intervento del personale, i nominativi ed

ogni altra documentazione prevista dal presente Capitolato. Qualora, in seguito, si verificino delle variazioni, le stesse dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto al Servizio Servizi Sociali per i consequenziali adempimenti autorizzativi.

12. Il personale in servizio dovrà provvedere alla registrazione delle ore di lavoro, attraverso idoneo sistema

di rilevazione delle presenze messo a disposizione dall'Aggiudicatario.

13. L'Aggiudicatario si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e, in particolare, ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 81 del 9/04/2008 e s.m.i.

14. L'organizzazione del Servizio di che trattasi, prevede in capo al Comune le seguenti competenze:

- Accoglimento delle Istanze;
- Formulazione graduatoria;
- Gestione eventuali liste di attesa;
- Determinazione delle rette di frequenza e loro gestione;
- Gestione modifiche orari frequenza.

## **ART. 5**

### **ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO**

#### **5.1 ONERI ACCESSORI.**

1. Sono a carico dell'Aggiudicatario gli oneri relativi a:

- a) Coperture assicurative RCT, RCO ed infortuni minori;
- b) L'acquisto di prodotti per il servizio di pulizia ordinaria quotidiana e straordinaria della sede, con prodotti di qualità idonei a garantire la salvaguardia della salute e la sicurezza igienica dei locali;
- c) Il materiale igienico-sanitario;
- d) Le apparecchiature e attrezzature necessarie alla pulizia dei locali e dei materiali/accessori utilizzati (es. giochi, lenzuolini, ecc.);
- e) Il materiale didattico e di consumo per attività e feste;
- f) La fornitura di stampati, registri e quant'altro necessario;
- g) La dotazione di apposito tesserino di riconoscimento per tutti gli operatori.

2. Le spese di cui sopra sono ricomprese nella base d'asta, così come disposto all'art. 1 del presente Capitolato. Le spese sono rimborsate previa produzione di dettagliate rendicontazioni contabili giustificative. Il limite massimo rimborsabile per l'intero periodo di affidamento corrispondente ad Euro 9.900,00 iva esclusa (diconsi euro novemilanovecento/00) (Massimo euro 300,00 mensili), soggetto a ribasso presentato nell'offerta economica.

3. L'aggiudicatario si impegna a mantenere e conservare le attrezzature consegnate dal Comune in perfetto stato di conservazione e manutenzione.

#### **5.2. ONERI PER LA SICUREZZA.**

1. L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sul luogo di lavoro derivanti dagli oneri riferiti all'attività di impresa.

2. L'aggiudicatario, mensilmente, dovrà rimettere al Comune la documentazione attestante il sostenimento delle spese derivanti dagli oneri riferiti all'attività di impresa.

## **ART. 6**

### **OPERATORI DA IMPEGARE NEI SERVIZI**

#### **6.1. PERSONALE**

1. Il personale richiesto per l'espletamento del Servizio Educativo "Nido d'Infanzia Comunale – Fragole

e Folletti”, deve essere alle dipendenze dell’impresa affidataria, con riferimento ai parametri regionali, in relazione all'orario del Servizio ed all'articolazione dei turni di lavoro.

2. L’aggiudicatario del Servizio deve garantire la presenza del proprio personale per l’intero periodo di apertura della struttura. Per gli aspetti organizzativi del personale, di programmazione educativa nonché referente per il controllo dei servizi affidati, deve essere indicata la figura di Educatore/Coordinatore Responsabile del Servizio Nido, con specifica formazione ed esperienza.
3. La Ditta aggiudicataria espletterà le prestazioni sopra descritte tramite personale qualificato, in possesso delle necessarie qualifiche professionali e di idonea esperienza. L’operatore economico aggiudicatario sarà tenuto ad assicurare la partecipazione del proprio personale impiegato nel servizio ad attività di formazione, nella misura minima di n. 4 ore di formazione annue.
4. La Ditta appaltatrice è tenuta ad osservare nei confronti degli Operatori addetti al Servizio Educativo il contratto di lavoro in vigore e le norme vigenti in materia assistenziale, previdenziale, infortunistica.
5. Il Servizio in argomento dovrà necessariamente essere svolto da Operatori aventi la qualifica professionale prevista dalla vigente normativa regionale e regolarmente documentata.
6. Gli Operatori preposti dovranno incontrare il gradimento del Comune di Vado Ligure.
7. Dovrà essere garantita la stabilità del personale.
8. Tutto il personale utilizzato dall’impresa, soci o dipendenti, deve essere regolarmente iscritto a libro paga ed essere garantito il regolare pagamento dei contributi sociali ed assicurativi. Nell’esecuzione del Servizio oggetto del presente appalto, l’impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contrattuali di categoria per il personale occupato. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, previdenziali, assistenziali, antinfortunistici, nei riguardi dei lavoratori impiegati, oltreché il pieno rispetto della relativa normativa in materia di contratto di lavoro, sono a carico dell’impresa, la quale ne è la sola responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo.
9. La ditta si impegna inoltre ad effettuare, a propria cura e spese, tutti i controlli sanitari mirati a evitare i rischi specifici derivanti dall’attività lavorativa oggetto della presente scheda tecnica.
10. È fatto divieto assoluto al personale dell’impresa aggiudicataria di accettare alcuna forma di compenso, di qualsiasi natura, da parte degli utenti o loro parenti. Il personale impiegato deve godere della massima fiducia e garantire la massima riservatezza, attenendosi scrupolosamente al segreto d’ufficio. La Ditta si impegna a garantire la riservatezza delle informazioni riguardanti l’utente e la sua famiglia.
11. Il personale utilizzato deve essere fisicamente idoneo a svolgere il compito cui risulta assegnato.
12. Tutto il personale dovrà disporre di tessera di riconoscimento con foto che in attività di servizio dovrà essere applicata sul vestiario in modo ben visibile.
13. Tutto il personale operante è partecipe della funzione socio-assistenziale e depositario del principio di reciprocità e collaborazione per assicurare una corretta organizzazione del Servizio, correlando all'uopo l'orario di lavoro.
14. Il servizio dovrà essere svolto da personale, quali Educatori ed Operatori d’Infanzia addetti ai servizi, qualificati e professionalmente formati e precisamente in possesso di un adeguato percorso di formazione e di aggiornamento in materia; deve aver, altresì, maturato esperienze lavorative in Nidi d’Infanzia e/o Servizi Integrativi (minimo sei mesi anche se non continuativi).

## **6.2 PERSONALE EDUCATIVO**

1. Il personale educativo del Nido provvede alla cura quotidiana dei bambini affidati, assicurando gli opportuni interventi per l’igiene della persona, l’alimentazione, il sonno, valorizzando in tali momenti gli aspetti di relazione e facilitando un adeguato sviluppo psicofisico mediante l’organizzazione degli spazi ed attività; elabora adeguati programmi educativi in rapporto all’età dei bambini e ne garantisce la realizzazione, la verifica, la documentazione nonché il loro continuo aggiornamento.
2. Il personale educativo garantisce un raccordo continuo con le famiglie, favorendo la loro partecipazione alla vita ed alle attività del Nido, organizzando a tale scopo momenti e situazioni di incontro.
3. Il personale educativo collabora, altresì, con gli Operatori Socio-Sanitari.
4. Il numero di Educatori impiegati al servizio (incluso l’Educatore Coordinatore) non può essere inferiore ai parametri previsti dalla normativa in materia.

5. Il personale educativo adibito al servizio dovrà frequentare, al di fuori dell'orario di servizio e senza alcun compenso da parte dell'Amministrazione, corsi retribuiti di formazione e supervisione di almeno 20 ore annuali. L'Aggiudicatario dovrà documentare la formazione producendo al Comune una dichiarazione sostitutiva della formazione effettuata specificando il monte ore, le materie ed il soggetto che ha tenuto la formazione.

### **6.3 OPERATORI D'INFANZIA**

1. Il personale che opera come Operatore d'Infanzia deve garantire il servizio di sorveglianza, pulizia locali/area esterna, servizio lavanderia e stireria, apertura e chiusura del Nido.
2. Detto personale concorre anch'esso al perseguimento del fine educativo - assistenziale, collaborando fattivamente nel gruppo di lavoro per l'organizzazione degli spazi e l'individuazione degli orari più adeguati per lo svolgimento delle proprie mansioni in rapporto alla programmazione complessiva dell'attività del Nido.
3. Gli Operatori d'Infanzia devono essere in possesso dell'Attestato HACCP, come disciplinato dalla Direttiva Europea 2005/36/CE, recepita dallo Stato Italiano con D.Lgs 206/2007.

### **6.4 EDUCATORE COORDINATORE**

1. L'Educatore Coordinatore sovrintende, sulla base degli indirizzi dell'Amministrazione Comunale e del Comitato di Gestione, all'attuazione dei compiti del personale preposto alle varie funzioni ed alla verifica e miglioramento dell'andamento generale del servizio Nido in ordine alle sue finalità.
2. A detta figura competono, in particolare, le seguenti funzioni:
  - promuovere le riunioni di lavoro come dallo stesso concordate per la programmazione educativo - didattica, coordinando tutta l'attività del servizio;
  - garantire la rispondenza e la verifica dei risultati concreti rispetto agli orientamenti, programmi e linee educative;
  - favorire il dialogo ed un rapporto di collaborazione con le famiglie, secondo le modalità concordate nel gruppo di lavoro;
  - curare i rapporti con i genitori attraverso appositi incontri per la presentazione dell'organizzazione e funzionalità del servizio, favorendo la partecipazione degli stessi alle varie attività;
  - stabilire di concerto con il personale l'orario e l'alternarsi dei turni di servizio, avendo particolarmente riguardo alle esigenze ed al numero di bambini presenti durante i vari momenti della giornata;
  - partecipare alle riunioni del Comitato di Gestione e dell'Assemblea dei Genitori;
  - mantenere un continuo e costante rapporto con il Responsabile del Servizio Servizi Sociali del Comune;
  - approfondire nel gruppo degli operatori le problematiche educative poste dai bambini, al fine di sviluppare forme di auto-aggiornamento attraverso letture ed adeguate documentazioni;
  - provvedere alla formazione di gruppi di concerto con gli Educatori e il Responsabile del Servizio Servizi Sociali;
  - predisporre, unitamente all'incaricato del Servizio Servizi Sociali, l'istruttoria delle domande di prima iscrizione;
  - relazionare all'Assessore competente ed al Responsabile del Settore Servizi Sociali circa l'andamento del Servizio, comunicando tempestivamente eventuali problematiche che potrebbero emergere durante lo svolgimento del Servizio;
  - collaborare e tenere i rapporti con gli altri Servizi specialistici per le rispettive competenze che interagiscono con il Nido;
  - controllare e vigilare sull'igiene degli ambienti e delle attrezzature;
  - collaborare e vigilare sul servizio di refezione nel Nido;
  - dare immediata informazione al Responsabile del Settore Servizi Sociali del personale assente per

- qualsiasi motivo dal servizio e provvedere alla tempestiva sostituzione;
  - curare gli adempimenti amministrativi legati alle presenze ed assenze giornaliere dei bambini, seguire la fase di inserimento dei bambini collaborando con gli Educatori di riferimento;
  - in riferimento al ruolo di Educatore provvedere alla cura quotidiana dei bambini, assicurando gli opportuni interventi per l'igiene della persona, l'alimentazione, il sonno, valorizzando in tali momenti gli aspetti di relazione e facilitando un adeguato sviluppo psico-fisico mediante l'organizzazione degli spazi ed attività;
  - elaborare adeguati programmi educativi in rapporto all'età dei bambini e garantendone la realizzazione, la verifica, la documentazione nonché il loro continuo aggiornamento;
  - proporre l'adozione del materiale necessario per lo svolgimento delle varie attività educative, sentito il personale educativo;
  - curare il buon uso dei locali sede dell'Asilo e delle dotazioni assegnate al servizio;
  - vigilare sulle condizioni di pulizia ed efficienza dei locali, degli arredi e dell'area esterna;
  - vigilare sulla pulizia personale dei bambini;
  - vigilare sulla conservazione e somministrazione degli alimenti e delle bevande, nonché sulla idoneità qualitativa e quantitativa degli stessi e sull'applicazione delle tabelle dietetiche.
3. Ulteriori funzioni potranno essere individuate e assegnate dall'Amministrazione Comunale nel rispetto di quanto di competenza.
4. Al fine di garantire la continuità almeno parziale nell'erogazione dei servizi, la Ditta subentrante, si impegna ad accogliere il personale dipendente della Ditta uscente, garantendo il rispetto delle condizioni di miglior favore per il personale.

## **CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE**

La presente procedura di gara è sottoposta alle clausole sociali di cui all'art. 57 del D.Lgs. 36/2023, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea,

A tal fine, l'operatore economico partecipante alla presente procedura di gara deve produrre (a corredo della documentazione amministrativa richiesta) il progetto di assorbimento considerato quale misura orientata, tra l'altro, a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore.

Il progetto di assorbimento dovrà illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa ed alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).

A tal fine vengono forniti i dati relativi alle unità del personale impiegato dal gestore uscente (come da prospetto allegato).

### **6.5. OBBLIGHI COMPORTAMENTALI**

1. Il personale dell'Aggiudicatario preposto ai Servizi oggetto del presente appalto deve:

- rispettare le norme di Legge ed i Regolamenti inerenti al Servizio assegnato con particolare riferimento ai codici di comportamento in vigore:
    - Regolamento UE n. 679/2016;
    - D. Lgs. 81/2008 "Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i.;
    - Norme fissate dal Regolamento Comunale, dal presente Capitolo d'oneri e dalle disposizioni concordate dal Comune con i Responsabili dell'Aggiudicatario;
  - svolgere il compito assegnato con perizia, prudenza, diligenza e rispetto della dignità dell'utenza alla luce di quanto previsto dall'etica professionale.
2. Qualora un dipendente si renda colpevole di mancanze di lieve entità, salve, comunque, le eventuali sanzioni pecuniarie all'Aggiudicatario, il Comune di Vado Ligure e per esso il Responsabile del Settore

III – Servizi Socio Assistenziali, Educativi, Culturali e Sportivi - informerà l'Aggiudicatario motivando il richiamo.

3. In caso di mancanze nei doveri di servizio di particolare gravità o a seguito del ripetersi di richiami, analogamente il Comune di Vado Ligure può richiedere, con nota motivata, che uno o più addetti vengano sospesi dallo svolgimento dei servizi di cui al presente appalto; l'Aggiudicatario provvede ordinariamente entro 8 giorni dalla richiesta, salvo che la richiesta del Comune di Vado Ligure non motivi la sospensione immediata dal servizio.

4. Nelle procedure di allontanamento dal servizio affidato di detto personale, l'Aggiudicatario si attiene alle procedure previste dalle vigenti norme contrattuali del comparto, ferme la responsabilità e le eventuali sanzioni all'Aggiudicatario derivanti dal comportamento del proprio personale anche nelle more del provvedimento disciplinare.

5. In particolare, danno comunque luogo all'allontanamento dal servizio il presentarsi al lavoro in stato di ubriachezza o di alterazione derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti, l'inosservanza di norme antinfortunistiche e di igiene che possano arrecare danno alle persone, l'arrecare danno a cose o a persone in modo doloso, non rispettare le formulazioni essenziali del progetto e/o della programmazione concordata con il Comune di Vado Ligure.

6. Per la qualità del Servizio reso e il rapporto che si instaura con gli utenti del Servizio, è opportuno che sia garantita continuità delle prestazioni da parte dei medesimi Operatori assegnati al Servizio. La continuità della permanenza nel tempo del personale impiegato è considerato elemento significativo di qualità, pertanto l'Aggiudicatario si impegna ad adottare le misure atte a limitare con procedure verificabili il turn-over del personale.

#### **ART. 7**

### **RAPPORTO CON IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE E CONTROLLO DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ**

L'impresa affidataria opererà in stretta collaborazione con il Servizio Sociale comunale, garantendo – se del caso - la partecipazione dei propri Operatori ad apposite riunioni che si svolgeranno presso le sedi dei Servizi Sociali; questi ultimi potranno, altresì, compiere controlli sull'effettivo svolgimento del servizio, sulla qualità del servizio prestato e sul grado di soddisfazione dell'utenza.

#### **ART.8**

### **VARIAZIONI DEL CONTRATTO - SERVIZI INTEGRATIVI E AGGIUNTIVI**

1. Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento o una diminuzione della prestazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 120 comma 9 del D.Lgs. 36/2023, l'appaltatore è tenuto ad assoggettarvisi agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto, sempre che le relative variazioni siano complessivamente contenute entro il quinto dell'importo contrattuale e non siano tali da alterare la natura della prestazione originaria. In tal caso, il Comune procederà dandone preventiva comunicazione scritta all'appaltatore.

2. Il Comune potrà richiedere eventuali servizi integrativi, anche in orari diversi rispetto a quelli stabiliti nel presente Capitolato, come, ad esempio: ampliamento durata e orario del servizio; ampliamento attività, anche attraverso la definizione di proposte a distanza che utilizzino canali digitali o i social per raggiungere l'utenza ed aumentare l'impatto di iniziative culturali e la risonanza di eventi; potenziamento attività, anche attraverso la partecipazione ad eventi rivolti alla cittadinanza; implementazione di attività educative previste da progetti finanziati da istituzioni pubbliche o private, realizzazione di iniziative di sostegno alla genitorialità anche in collaborazione con il Settore III Servizi Socio-Assistenziali del Comune di Vado Ligure.

3. A mero titolo esemplificativo, potranno essere proposti laboratori di scrittura creativa, di lettura, educazione ambientale, apprendimento per via telematica, alfabetizzazione digitale, realizzazione di Servizi innovativi /integrativi, concorsi per le scuole del territorio, mostre, aventi a tema la valorizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile.

4. I servizi aggiuntivi finalizzati allo sviluppo di attività inerenti il presente appalto potranno essere proposti dai soggetti aggiudicatari successivamente all'affidamento del servizio. Tali progetti dovranno essere coerenti con la destinazione d'uso dei locali e con le finalità del servizio. Le proposte, nei limiti del 20% del valore dell'appalto, potranno essere approvate o rigettate dal Comune a proprio insindacabile giudizio, valutati l'interesse pubblico, l'opportunità e la convenienza delle stesse.

5. In caso di approvazione, gli stessi progetti potranno essere avviati soltanto dopo l'esecutività del provvedimento che li approva.

## **ART. 9 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE**

1. L'appaltatore si impegna, senza eccezione alcuna, a dare effettiva esecuzione a tutte le attività previste nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, il cui contenuto costituisce quindi obbligo, a integrazione di quanto previsto nel presente Capitolato.

2. La Stazione Appaltante, con le modalità che riterrà più opportune, si riserva di effettuare controlli ed ispezioni allo scopo di accertare la scrupolosa esecuzione del servizio.

### *Personale impiegato*

a) L'appaltatore si impegna a fornire, prima dell'inizio dell'appalto, gli elenchi nominativi con le rispettive qualifiche del personale che intende impiegare nell'attività e di altro personale del medesimo livello per eventuali sostituzioni, nonché a comunicare tempestivamente le sostituzioni provvisorie o definitive. L'appaltatore dovrà, in caso di eventuali assenze del singolo operatore, assicurare il corretto espletamento del servizio programmato, predisponendo immediatamente le sostituzioni con operatori idonei, competenti e di pari professionalità. Qualora vi siano sostituzioni, l'affidatario deve garantire la sostituzione con personale di pari professionalità e qualifica. Deve altresì provvedere al tempestivo aggiornamento in caso di sostituzione definitiva;

b) l'appaltatore dovrà impiegare personale stabile e adeguatamente formato. Il personale dovrà essere in possesso dei requisiti di legge e dovrà essere a conoscenza di quanto previsto dalla normativa in materia di trattamenti dei dati personali ed applicarla per quanto di propria competenza. Dovrà inoltre essere informato e formato in base a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 "Normativa in materia di sicurezza sul lavoro" e ss.mm.ii. L'aggiudicatario dovrà segnalare per scritto immediatamente al Responsabile del Settore III - Servizi Socio-Assistenziali, Educativi, Culturali e Sportivi - tutte le situazioni che possono ingenerare pericolo all'incolumità di terzi;

c) L'appaltatore dovrà comunicare semestralmente, e comunque prima della realizzazione degli interventi, il programma della formazione che organizzerà in favore del personale coinvolto nell'appalto;

d) l'appaltatore dovrà dotare il personale, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, di un identificativo, visibile a richiesta, contenente: nome dell'appaltatore, generalità e qualifica dell'operatore;

e) le prestazioni d'opera del personale che l'aggiudicatario utilizzerà per l'esecuzione del servizio di cui al presente capitolato, non costituiscono rapporto d'impiego con il Comune di Vado Ligure, né possono rappresentare titoli per avanzare richieste di rapporto diverso da quanto stabilito nel contratto d'appalto;

f) tutto il personale che l'appaltatore utilizzerà per l'esecuzione del servizio di cui al presente Capitolato risponde del proprio operato esclusivamente al proprio datore di lavoro;

g) il personale impiegato dovrà possedere i requisiti richiesti e, in caso di sostituzione, i nuovi operatori dovranno possedere requisiti professionali non inferiori a quelli degli operatori sostituiti;

h) il personale dovrà essere in regola ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 39/2014 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile;

i) l'appaltatore si obbliga a garantire la stabilità del rapporto tra operatori al fine di instaurare e mantenere nel tempo un rapporto di fiducia reciproca, propedeutico alla creazione di un ambiente sereno, che faciliti il raggiungimento degli obiettivi individuati.

### *Obblighi datoriali*

1.L'appaltatore è tenuto ad applicare i contratti vigenti che disciplinano il rapporto di lavoro del personale impiegato alle proprie dipendenze che ha indicato in sede di offerta, dovrà osservare le vigenti leggi ed ogni altra normativa in materia di assicurazioni sociali, igiene, medicina del lavoro e prevenzione degli infortuni. 2.L'appaltatore risponderà direttamente di ogni e qualsiasi infrazione a leggi e regolamenti concernenti la normativa antinfortunistica nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori. L'Amministrazione Comunale, in ogni momento, si riserva ogni e qualsiasi facoltà di verificare presso gli Istituti Assicurativi, Assistenziali e Previdenziali la regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati nel servizio nonché la documentazione relativa al rapporto di lavoro del personale impiegato per l'espletamento e i compiti di cui al presente Capitolato.

#### *Sicurezza sui luoghi di lavoro.*

1.L'appaltatore, nella persona del Presidente o comunque del legale rappresentante, ha la funzione e la qualifica di datore di lavoro del personale che utilizzerà e, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/08, dovrà adottare tutte le misure necessarie previste dall'art. 26 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto), senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata al Comune appaltante a qualsiasi titolo. L'appaltatore sarà responsabile, pertanto, della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale e dei danni causati a terzi in dipendenza del servizio affidato, con esonero di ogni responsabilità e rivalsa nei confronti del Comune.

2.L'appaltatore si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e specificatamente s'impegna:

- a) ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, in materia di sicurezza e igiene del lavoro diretta alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa, ivi comprese le comunicazioni, previste dal decreto stesso, dell'avvenuta nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e della nomina dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, se esercitata;
- b) a partecipare alle riunioni di coordinamento che l'Amministrazione organizzerà prima dell'esecuzione del contratto allo scopo di fornire le informazioni necessarie sui rischi esistenti negli ambienti in cui il soggetto è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività svolta;
- c) a predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- d) a collaborare all'elaborazione del Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza (DUVRI), qualora si rendesse necessario per avvenimenti intervenuti e non previsti nel corso dello svolgimento dell'attività oggetto di appalto;
- e) a nominare uno o più coordinatori responsabili dell'esecuzione del piano di emergenza costituito da segnaletica indicante le vie di fuga, le uscite di sicurezza e i presidi antincendio già presenti nella struttura assegnata. La nomina di tali figure, idonee ed adeguatamente formate a ricoprire tale ruolo, dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune;
- f) a provvedere alla informazione, formazione e addestramento di tutto il personale sull'utilizzo in sicurezza delle attrezzature e dei mezzi utilizzati nel servizio e sui rischi specifici legati all'attività affidata, con particolare riferimento agli addetti alle emergenze e al primo soccorso;
- g) ad assicurare durante tutto lo svolgimento del servizio la presenza contemporanea di personale con formazione specifica in tema di antincendio e di primo soccorso, attestata da idonea documentazione da custodire in loco ed esibire in caso di controllo da parte della stazione appaltante;
- h) a dotare il personale, ove necessario, dei DPI (dispositivi di protezione individuale) necessari a svolgere in sicurezza il servizio affidato nonché fornire la cassetta di pronto soccorso o il pacchetto di medicazione.

#### *Controllo della qualità.*

1.L'appaltatore è tenuto a monitorare la qualità dei servizi erogati, sia dotandosi di una metodologia e di strumenti propri, sia avvalendosi di strumenti predisposti dall'Amministrazione Comunale, compresi gli strumenti per un'appropriata gestione dei reclami e delle segnalazioni. In particolare, l'appaltatore deve predisporre degli strumenti validi che permettano all'Ente committente:

- a) la rilevazione costante delle attività svolte e del livello di partecipazione;

- b) gli indicatori di risultato per la verifica dei cambiamenti avvenuti e degli obiettivi raggiunti;
- c) gli indicatori per la misurazione del grado di soddisfazione dei destinatari degli interventi e delle loro famiglie;
- d) gli indicatori per la verifica degli esiti dell'intervento.

2. Saranno altresì previsti:

- relazioni sulle attività svolte;
- riunioni periodiche di verifica con il Settore Servizi Sociali-Assistenziali.

3. Il servizio svolto sarà soggetto a verifiche periodiche da parte degli uffici del Comune. I valori degli indicatori dovranno essere forniti tempestivamente alle scadenze concordate preventivamente con il Comune

## **ART. 10 RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI ASSICURATIVI**

1. L'appaltatore sarà responsabile della sicurezza e incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati a terzi (persone e/o cose) in dipendenza del servizio prestato, nonché ai beni concessi in uso come meglio sotto specificato, esonerando il Comune da ogni responsabilità conseguente, restando a completo ed esclusivo carico dell'appaltatore qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa. Il Comune è pertanto esonerato:

- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale dell'appaltatore per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio;
- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere agli utenti e ai loro eventuali accompagnatori, durante il periodo di svolgimento dei servizi/attività di cui sono destinatari.

2. L'appaltatore dovrà attivare, prima dell'inizio del servizio, al fine di rispondere ai danni di cui sopra, una specifica polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, di durata non inferiore alla durata dell'appalto, dedicata ai rischi derivanti dalla gestione dei presenti servizi, ovvero dovrà integrare le polizze esistenti con un'apposita appendice in cui si precisa che le garanzie della polizza sono espressamente estese ai rischi del presente servizio, di cui dovrà essere riportato il CIG, adeguando, se necessario, i massimali per sinistro conformemente al presente Capitolato.

3. Il Comune sarà comunque tenuto indenne dai danni eventualmente non coperti, in tutto o in parte, dalle coperture assicurative.

4. Le copie conformi all'originale delle suddette polizze o delle eventuali estensioni dovranno essere consegnate al Comune prima dell'inizio del servizio.

5. Tale polizza dovrà:

- coprire danni cagionati a terzi con dolo e colpa grave del proprio personale dipendente;
- prevedere massimali RCT per ciascun sinistro non inferiori a € 5.000.000,00;
- essere estesa alla RC personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che partecipano all'attività ivi inclusi gli utenti fruitori dei servizi oggetto del presente appalto;
- contenere la clausola di rinuncia alla rivalsa;
- prevedere la gestione dei sinistri interamente a carico della compagnia assicurativa, senza scoperti e/o franchigie.

## **ART. 11 CONTROLLI SUL SERVIZIO**

1. Il Comune si riserva la più ampia facoltà, in ogni momento, di verifica e controllo sul Servizio affidato, sulla rispondenza dell'attività alle linee del Progetto Tecnico-Gestionale concordate, sul grado di soddisfazione dell'utenza, sul rispetto delle condizioni normative, previdenziali, assicurative, infortunistiche come discendono all'Aggiudicatario dal presente appalto, nonché in generale il rispetto di tutti gli obblighi derivanti da norme di legge, regolamenti e contratti assunti.

2. Il Comune di Vado Ligure provvede, nell'ambito della durata del contratto relativo al presente appalto, a verificare il mantenimento, da parte dell'Aggiudicatario, in ordine ai requisiti generali, sia quelli ineren-

ti la capacità a contrattare, sia con particolare riferimento agli obblighi di legge per lo stesso in ordine al personale, sul piano fiscale e contributivo-previdenziale.

## **ART. 12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

- 1.L'appaltatore è tenuto a mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti del servizio da qualsiasi fonte provengano e si impegna a indicare un Responsabile del Trattamento dati, inerente la gestione dei servizi oggetto del presente Capitolato per il Comune di Vado Ligure.
- 2.L'appaltatore dovrà comunicare al Settore III Servizi Socio-Assistenziali, Educativi, Culturali e Sportivi il nominativo del Responsabile del Trattamento dati (o figura equivalente), che sarà nominato quale Responsabile Esterno del Trattamento dei dati personali del Comune di Vado Ligure.
- 3.Ogni trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento del servizio deve avvenire solo ed esclusivamente per lo svolgimento dello stesso nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/16 e dalla normativa nazionale; è vietata la diffusione e/o ogni qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso.
- 4.L'appaltatore dovrà adottare misure idonee ed adeguate atte a garantire la sicurezza dei dati acquisiti dall'utenza.
- 5.L'appaltatore si impegna a fornire agli utenti del servizio l'informativa relativa al trattamento dei dati personali e ad acquisire il consenso degli stessi nei casi previsti dalla normativa.
- 6.L'appaltatore si impegna ad applicare i protocolli di protezione dei dati elaborati dal Comune in relazione al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e al D.Lgs. n.196/03 e ss.mm.ii.
- 7.I dati personali degli utenti dovranno essere resi anonimi o cancellati, qualora gli stessi non intendano continuare ad usufruire del servizio e ne facciano esplicita richiesta.
- 8.L'appaltatore si impegna a cancellare o restituire i dati personali alla cessazione del trattamento degli stessi e cancellare le copie esistenti, salvo che la legge ne preveda la conservazione, dandone comunicazione al Responsabile del Settore Socio-Assistenziali.
- 9.L'appaltatore si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie, informazioni, dati tecnici, documenti di cui i suoi operatori siano venuti in possesso nell'ambito del servizio.
- 10.È fatto divieto di effettuare ed utilizzare foto e video che possano ledere il diritto alla riservatezza dei fruitori dei Servizi in parola ed è in ogni caso vietata la diffusione di immagini che consentano il riconoscimento di questi ultimi.

## **ART. 13 CORRISPETTIVO, MODALITÀ DI PAGAMENTO E CESSIONE DEL CREDITO**

- 1.Il compenso dell'appaltatore è onnicomprensivo di tutte le attività, principali e accessorie, richieste nel presente Capitolato.
- 2.Il corrispettivo sarà liquidato valutando il servizio effettivamente reso ai prezzi di aggiudicazione, sulla base delle presenze del personale e delle prestazioni realmente svolte, secondo quanto previsto dal Capitolato e dal progetto presentato in sede di gara.
- 3.Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato a seguito del riscontro operato sulla regolarità della prestazione e dell'esito positivo dei controlli previsti dal Codice. La fattura non dovrà superare l'importo impegnato. Il pagamento sarà effettuato nei termini di legge.
- 4.Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato su presentazione di fatture elettroniche intestate a Comune di Vado Ligure che dovrà avere formato digitale (tracciato xml) e dovrà pervenire esclusivamente tramite lo SDI (Sistema di interscambio); il codice IPA è il seguente: UFJ2X0 (l'ultimo elemento del codice è ZERO).
- 5.Sulla fattura dovranno essere riportati i seguenti dati obbligatori previsti dalla normativa vigente ed indispensabili per indirizzare la stessa ai corretti responsabili: CIG, numero di impegno, numero e data (espressa in GG/MM/AA) del provvedimento di affidamento, il riferimento normativo di applicazione IVA. 6.La fattura dovrà inoltre riportare la dizione "Scissione dei pagamenti" di cui all'art. 17 ter del Dpr n. 633/1972.

7. La mancanza di anche uno solo dei suddetti dati comporterà il rifiuto della fattura stessa. Dopo le verifiche d'uso la fattura sarà trasmessa agli uffici competenti per la liquidazione entro i termini di legge della data di ricevimento della stessa; eventuali contestazioni sospenderanno detti termini. L'eventuale cessione del credito derivante dal presente appalto non avrà efficacia fino all'avvenuta adozione del provvedimento di riconoscimento da parte del dirigente competente alla gestione del contratto, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di Contabilità dell'Ente. L'autorizzazione alla cessione è comunque limitata alla durata del contratto relativo al presente appalto. Per eventuali proroghe o rinnovi contrattuali dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione alla cessione del credito. Nulla è dovuto all'appaltatore per le mancate prestazioni, non dipendenti da causa della Stazione Appaltante, qualunque ne sia il motivo, anche a causa di eventuali vertenze sindacali e/o sciopero.

#### **ART. 14 TIROCINI E ATTIVITÀ DIDATTICA INTEGRATIVA**

1. Il Comune di Vado Ligure si riserva, compatibilmente con il regolare andamento dei servizi, di svolgere o di autorizzare l'inserimento a scopo di tirocinio, di allievi frequentanti corsi di formazione riconosciuti da Enti Pubblici per le figure professionali delle stesse qualifiche di quelle operanti nel Servizio medesimo.

#### **ART. 15 DIVIETO CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO**

1. Ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 il soggetto affidatario del contratto esegue in proprio i servizi e le forniture compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 36/2023, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera.

2. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del suddetto articolo.

3. Nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 128 comma 3 D.Lgs. 36/2023 e delle condizioni previste dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, in considerazione delle caratteristiche meglio descritte nei paragrafi precedenti e della natura sociale dell'appalto, l'aggiudicatario dovrà eseguire, a sua cura e in proprio e nei limiti dell'80,538% del contratto di appalto, i seguenti servizi:

- Servizio Socio-Educativo "Nido d'Infanzia comunale – Fragole e Folletti”;

4. Nel rispetto dell'art. 119 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, il subappalto è consentito nei limiti del 19,462% del contratto di appalto solo per il seguente servizio

- Servizio Ausiliario Nido d'Infanzia;

5. Per quanto sopra, eventuali autorizzazioni al subappalto potranno essere concesse solo qualora l'offerente abbia espressamente indicato le parti dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi e comunque nei limiti del 19,462% dell'importo complessivo del contratto; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119 comma 3 del Codice.

6. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

#### **ART. 16 TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI**

1. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/10, l'appaltatore si obbliga, ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata.

2. In particolare, l'appaltatore provvederà a comunicare al Comune di Vado Ligure gli estremi del proprio conto corrente, dedicato alle commesse pubbliche, e i dati identificativi (generalità, codice fiscale) dei soggetti (persone fisiche) delegate ad operare su di esso, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi che possa intervenire nel corso della durata del contratto.

3. Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art. 3 della legge 136/10, i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione sul conto corrente dedicato indicato nella suddetta comunicazione. Nel caso in cui l'appaltatore effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L.136/10.

4. In caso di subappalto, ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall'art. 3 della L.136/2010, il contratto di subappalto prevede espressamente, a pena di nullità, per l'appaltatore e i subappaltatori l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subcontraenti.

## **ART. 17 CAUZIONE PROVVISORIA**

1. I soggetti concorrenti dovranno presentare cauzione provvisoria come definita dall'articolo 106 del D.Lgs. 36/2023 e determinata nella misura del 2% del valore complessivo della procedura; ai sensi del comma 10 del medesimo articolo, verrà svincolato, per i concorrenti diversi dall'aggiudicatario, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

2. A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali, l'aggiudicataria dovrà costituire, prima della sottoscrizione del contratto o dell'avvio del servizio, nel caso di consegna del servizio in pendenza della stipula del contratto, la cauzione definitiva, determinata nella misura e versata con le modalità di cui all'articolo 117 del D.Lgs. 36/2023.

3. E' ammessa la riduzione delle cauzioni ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del D. Lgs. 36/2023.

4. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto, lo svincolo verrà autorizzato con specifico provvedimento del Responsabile di Settore III.

5. L'aggiudicataria sarà obbligata a reintegrare la cauzione di cui il Comune si sia dovuto valere, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

## **ART. 18 CAUZIONE DEFINITIVA**

1. La Ditta aggiudicataria deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 117 del D.Lgs. 36/2023. Al termine dell'appalto lo svincolo della cauzione sarà autorizzato dal Responsabile del Settore III Servizi Socio-Assistenziali, subordinatamente all'avvenuto pagamento finale e dopo che sia stata risolta ogni eventuale controversia o pendenza.

2. E' ammessa la riduzione della cauzione ai sensi degli artt. 117 e 106 comma 8 del D.Lgs. 36/2023.

3. La fideiussione dovrà essere conforme all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alle eccezioni di cui all'art. 1957 del C.C. e l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

## **ART. 17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO**

1. E' fatto tassativo divieto all'Aggiudicatario ed agli Operatori in servizio di richiedere agli utenti, somme di denaro o compensi per la prestazione dei servizi oggetto del presente capitolato. In caso di grave o reiterato inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi contrattuali definiti nel presente Capito-

lato e ritenuti essenziali ai fini della piena, adeguata ed efficace funzionalità dell'intervento, il contratto potrà essere risolto, ai sensi di quanto disposto dal Codice Civile.

2.Fermi i casi di risoluzione obbligatoria di cui all'art. 122 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, il Comune avrà la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze che tale risoluzione comporta, sia di legge, sia previste dalle disposizioni del presente Capitolato, anche nelle seguenti ipotesi:

a. subappalto non autorizzato;

b. inosservanza ripetuta delle prescrizioni del Comune volte ad assicurare la regolarità dei servizi, l'igiene e la pulizia dei locali, il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, la sicurezza degli utenti ed il rispetto di leggi, regolamenti e del presente Capitolato;

c. comportamenti dolosi o gravemente colposi che possano cagionare danno agli utenti;

d. cessione del contratto;

e. inosservanza delle norme di legge in materia di diritti dei lavoratori, mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali e dei contratti integrativi locali;

f. violazione delle norme di sicurezza;

g. ritardo nell'avvio del servizio prolungato per cause non imputabili al comune per oltre due settimane;

h. irrogazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;

i. interruzione non motivata del servizio;

j. dichiarazioni mendaci;

k. negli altri casi previsti dalla vigente normativa.

3.L'avvio del procedimento per contestare l'inadempienza dell'appaltatore viene comunicato via PEC.

4.L'appaltatore può presentare controdeduzioni entro il termine di 15 giorni. Dell'eventuale mancato accoglimento delle controdeduzioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Nei soli casi di risoluzione del contratto per fatto dell'appaltatore, il Comune ha la facoltà di affidare a terzi la parte rimanente del servizio. L'affidamento a terzi viene notificato all'appaltatore inadempiente nelle forme prescritte dai precedenti commi, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, del servizio affidato e degli importi relativi.

5.All'appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dal Comune rispetto a quelle previste dal contratto risolto, nonché quelle legali. L'esecuzione in danno non esime l'appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

6.Nei casi di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore, la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei servizi. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

7.L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario appaltatore in sede di offerta. 8.Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023 in qualunque tempo e fino al termine del servizio. Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite invio di apposita comunicazione tramite PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

9.Il Comune, a norma dell'art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012, convertito nella L.135/2012 e ss.mm.ii., si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui l'impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.

10.La risoluzione e recesso del contratto vengono disposti con Determinazione da notificare all'appaltatore.

## **ART. 18 PENALI**

1.Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto del Comune a pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l'appaltatore non ottemperasse agli obblighi assunti - obblighi tutti che dovranno essere conformi

all'Offerta Tecnica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara - sia per quanto inerente alla puntualità e alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio.

2. Se durante lo svolgimento del servizio siano rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, si procede all'applicazione delle seguenti penalità:

Per ogni giorno di mancato servizio	Euro 510,00= (Euro cinquecento/00)
In caso di altre inosservanze del presente Capitolato	Euro 200,00= (Euro duecento/00)
In caso di inosservanza delle disposizioni impartite dal Comune di Vado Ligure in esecuzione del presente capitolato.	Euro 150,00= (centocinquanta/00)

3. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, potranno essere comminate delle penali sulla base della contestazione degli inadempimenti di cui al seguente elenco:

- a) per trascuratezze nei confronti dell'utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo;
- b) per ogni giorno di accertata assenza di personale con formazione specifica in tema di antincendio e di pronto soccorso, attestata da idonea documentazione da custodire in loco;
- c) per ogni giorno di mancato rispetto degli orari del servizio;
- d) per ogni giorno di infrazione nell'ipotesi di mancato rispetto della dotazione del personale;
- e) per mancata sostituzione entro 5 giorni di personale ritenuto inadatto dal Comune, per ogni giorno di mancata sostituzione;
- f) per ingiustificato ritardo rispetto alle scadenze concordate o imprecisione nella comunicazione degli indicatori gestionali;
- g) per prolungata irreperibilità del Coordinatore;
- h) per insufficiente e prolungata mancanza di comunicazione al Comune di fatti e circostanze che possano influenzare negativamente la corretta esecuzione delle attività previste dal presente capitolato.

4. Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell'inadempimento all'appaltatore, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci giorni dalla data di ricevimento della contestazione, per consentire la regolarizzazione dell'inadempimento contestata ovvero eventuali difese scritte. Il Responsabile del Settore Servizi Socio-Assistenziali, valutata la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall'appaltatore potrà anche stabilire di non applicarle, qualora sia accertato che l'inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per il Comune e non abbia causato alcun disservizio all'utenza oppure sia stato perseguito più efficacemente l'interesse pubblico senza causare danni al Comune o disservizi per l'utenza.

5. Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull'importo delle fatture con emissione da parte dell'appaltatore di note di accredito sulle stesse per un importo pari alle penalità irrogate. Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione del contratto, il Comune ha facoltà di affidare a terzi l'esecuzione del servizio in danno dell'appaltatore con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto.

## **ART. 19**

### **ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI**

1. In sede di stipula del contratto o subcontratto le imprese interessate dovranno accettare gli obblighi di comportamento previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" pubblicato sul sito del Comune di Vado Ligure all'indirizzo: [www.comune.vado-ligure.sv.it](http://www.comune.vado-ligure.sv.it)

2. Tali obblighi di comportamento, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, vengono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa contraente. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici".

**ART. 20**  
**CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE**

1. Il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. E' pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto ed è vietato in ogni caso il compromesso.

2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti per l'interpretazione e l'esecuzione del presente appalto è competente esclusivamente il Foro di Savona.

3. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal Codice del processo amministrativo - D.Lgs. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al TAR Liguria, nei termini indicati dall'art. 120 del suddetto Codice.

**ART. 21**  
**CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

1. In caso di accertate, gravi e reiterate violazioni o inadempienze delle obbligazioni assunte dall'Aggiudicatario, il Comune di Vado Ligure ha la facoltà di revocare, previo avviso di quindici giorni, l'affidamento di cui trattasi, con riserva di ogni ulteriore diritto, ragione ed azione per il risarcimento dei danni.

2. L'eventuale esecuzione del servizio in modo difforme da quanto previsto nel presente Capitolato sarà contestata all'aggiudicatario con posta elettronica certificata - PEC- entro 10 giorni dall'inadempienza, specificando la natura e l'entità delle inadempienze stesse. L'aggiudicatario avrà un termine di 5 giorni per presentare le proprie eventuali controdeduzioni, trascorso il quale, ove le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, il Comune di Vado Ligure considererà accertata l'inosservanza delle clausole contrattuali; in ogni caso l'inosservanza delle clausole e condizioni previste nel capitolato, contestate nei modi sopra indicati per due volte nel corso dell'appalto, darà diritto all'amministrazione comunale di procedere alla risoluzione "ipso iure" del contratto.

3. Si procederà, altresì, alla risoluzione "ipso iure" del contratto nei seguenti casi:

a) nei casi previsti e disciplinati ai sensi dell'art. 96 (disciplina dell'esclusione) D.Lgs. 36/2023;

b) cessione del contratto o subappalto anche parziale;

c) mancata assunzione del servizio alla data stabilita o interruzione del servizio protratta per oltre tre giorni, salvo che l'aggiudicatario dimostri che la stessa sia dipesa da cause di forza maggiore;

d) violazione degli obblighi relativi all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro e/o violazione della vigente legislazione sugli obblighi previdenziali e di assicurazione antinfortunistica a favore dei propri dipendenti;

e) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010 ed in generale nel caso di violazione degli obblighi di tracciabilità;

f) eventuali deficienze o negligenze del servizio, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni - debitamente accertate e contestate secondo la disciplina di cui al precedente comma, compromettono, ad insindacabile giudizio dell'amministrazione, la regolarità dei servizi, l'igiene e la pulizia dei locali, la sicurezza degli utenti ed il rispetto di leggi, regolamenti e del presente Capitolato;

g) violazione dell'obbligo di permettere al Comune di vigilare sul corretto svolgimento del servizio;

h) violazione degli obblighi di cui al DPR 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" (art. 2, comma 3).

4. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'aggiudicatario sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione, ai sensi Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frode nei riguardi dell'Amministrazione, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alle prestazioni oggetto del contratto nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Comune valuta, in relazione allo stato del servizio e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità del contratto, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto stesso.

5. In caso di risoluzione del contratto, l'aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto e l'Amministrazione Comunale può incamerare la cauzione prestata. Eventuali danni e spese derivanti al Comune dalla condotta dell'Aggiudicatario sono a carico di quest'ultima. La risoluzione opera dal momento della comunicazione in PEC all'aggiudicatario. Dell'avvenuta risoluzione è data notizia dall'Ente alla Struttura Regionale competente in materia.

**ART. 22**  
**CLAUSOLA INTERPRETATIVA**

Le indicazioni e le prescrizioni del presente Capitolato non possono essere interpretate nel senso che sia escluso dagli obblighi dell'Aggiudicatario ciò che non è esplicitamente espresso e che pure è necessario per la compiutezza del servizio.

**ART. 23**  
**CLAUSOLA DI INSCINDIBILITÀ**

Tutte le clausole contenute nel presente Capitolato sono correlative e consequenziali tra di loro, siccome formanti un unico ed inscindibile contesto.

**ART. 24**  
**DOMICILIO ELETTO**

Per ogni effetto di Legge, l'Aggiudicatario elegge domicilio presso il Comune di Vado Ligure.

**ART. 25**  
**RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**

Responsabile Unico del Progetto: Dott.ssa Silvia Rebattoni – Responsabile Settore III – Servizi Socio-Assistenziali, Educativi, Culturali e Sportivi del Comune di Vado Ligure.

**ART. 26**  
**NORME FINALI**

1. Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

2. Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 225 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

3. Ai sensi dell'art. 119 comma 2, del D.Lgs. 36/2023 l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

4. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119 comma 3, lett. d) del D.Lgs. 36/2023. 5. L'Aggiudicatario, oltre a quanto previsto dal presente Capitolato, è tenuto all'osservanza di tutte le leggi statali e regionali, decreti, regolamenti ed in genere tutti gli atti e prescrizioni che siano emanate dai pubblici poteri, in qualsiasi forma, nella materia oggetto del presente appalto. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si rinvia – altresì – alle norme vigenti in materia di appalti pubblici di servizi.

6. Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e alle previsioni contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

7. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante <https://www.comune.vado-ligure.sv.it>